



№ 5354/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

PROPRIETA'
AGRIARIA

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Ud. 20/07/2017 - CC

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

R.G.N. 8061/2017

non 5354

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.8061-2017 proposto da:

M. [redacted] A. [redacted] A. [redacted] elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE n.2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO NICOLINI, CRISTINA CANTU';

- *ricorrente* -

contro

R. [redacted] FRATELLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA in persona dell'Amministratore e dei soci, nonché R. [redacted] M. [redacted], R. [redacted] A. [redacted], R. [redacted] S. [redacted] elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO BARELLI;

- *resistenti* -

8097
17

copia ad uso ufficio



nonchè contro

P [redacted] EU [redacted] M [redacted] C [redacted];

- intimato -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di COMO, depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale T. BASILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Collegio

Premesso :

- Con atto di citazione notificato il 27.1.2016 Roncalli F.lli soc. semplice agricola nonchè M [redacted] R [redacted], A [redacted] e S [redacted] R [redacted], quali affittuari del fondo di proprietà di E [redacted] P [redacted] chiedevano al Tribunale di Como di accertare e dichiarare la simulazione dei contratti stipulati dal Pasta con A [redacted] A [redacted] M [redacted] diretti a trasmettere a quest'ultima la proprietà sul predetto fondo in pregiudizio del diritto di prelazione degli affittuari, richiedendo altresì di accertare il valido esercizio del diritto di riscatto sul detto fondo
- Si è costituita in giudizio la M [redacted] eccependo la incompetenza del giudice adito a favore della sezione specializzata agraria, contestando la pretesa, instando per l'accertamento negativo della esistenza di un contratto di affitto agrario e proponendo domanda riconvenzionale condizionata di garanzia per evizione ex artt. 1479 e 1483 c.c. nei confronti di E [redacted] P [redacted], che provvedeva a chiamare in causa
- Costituitosi in giudizio anche il terzo chiamato, alla udienza 26.10.2016, il Giudice assegnava alle parti i termini per memorie e deduzioni istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed alla successiva udienza 15.2.2017, il Giudice istruttore si riserva di decidere con separata ordinanza sulle questioni pregiudiziali e sulle istanze istruttorie



- Con ordinanza depositata in data 22.2.2017 il Giudice, qualificata la domanda come azione di simulazione ed esercizio del diritto di riscatto, riteneva la competenza del Tribunale ordinario e provvedeva ad ammettere le prove, rinviando per l'espletamento della istruttoria alla udienza 11.4.2017
- Avverso la ordinanza di rigetto della eccezione di incompetenza funzionale la M. [redacted] ha proposto istanza per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. insistendo per la competenza della Sezione agraria in quanto oggetto della controversia era l'accertamento con efficacia di giudicato della esistenza od inesistenza di un contratto di affitto agrario
- I R. [redacted] e la società semplice agricola hanno resistito depositando memoria ex art. 47 u.c. c.p.c.
- Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso
- La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c.

OSSERVA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Deve ritenersi ormai stabilizzato l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto (cfr. **Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010**).



Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della l. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione sulla competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni (cfr. **Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4986 del 28/02/2011**). Ne segue che ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla propria competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile; diversamente, nel caso in cui il Giudice, pur non avendo rispettato le predette formalità, si sia ritenuto incompetente, adottando una decisione idonea a definire in rito il giudizio, si configura in tal caso una decisione che è impugnabile con detto regolamento (cfr. **Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011**; **id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 26/06/2013**; **id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24509 del 30/10/2013**; **id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2376 del 04/02/2014**; **id. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014**; **id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015**; **id. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016**; **id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017**).

Nella specie il Giudice monocratico ha emesso la ordinanza riservata, affermando la propria competenza, senza aver previamente invitato le parti a precisare le conclusioni sulla questione rimettendo la causa in decisione, come è dato agevolmente riscontrare dalla lettura del verbale di udienza 26.10.2016 in cui venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e dalla successiva udienza 15.2.2017 in cui il Giudice si riservava di provvedere.

Ne segue che al provvedimento indicato non può riconoscersi natura di decisione sulla competenza ed il ricorso ex art. 42 c.p.c. proposto da A A M deve essere dichiarato inammissibile,

dovendo il giudizio proseguire avanti il Giudice del Tribunale Ordinario di Como nei termini di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, 20/07/2017

Il Presidente
(*Raffaele Frasca*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

-7 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

[Handwritten mark]

copia ad uso ufficio